

zione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'Elenco B, parte integrante del presente provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI STABILIRE che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

DI RETTIFICARE la Delibera di Giunta Regionale n. 2754 del 14 12 2010, relativa all'Attribuzione della delega alle funzioni paesaggistiche e disciplina delle modalità di esercizio, in cui per mero errore materiale è stato scritto "Castellaneta Grotte (BA)", in luogo di "Castellana Grotte (BA)".

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2961

Esercizio funzioni delegate in materia di paesaggio. Modalità di trasmissione all'ente regionale delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dai comuni e dalle province per il controllo.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare la modifica introdotta con D.Lgs. n. 62 del 2008, ha innovato la materia paesaggistica, obbligando alla revisione delle leggi regionali in materia.

In ottemperanza al nuovo quadro normativo, la Regione Puglia ha approvato la Legge regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, "Norme per la pianificazione paesaggistica", con la quale è stato ridisciplinato, tra l'altro, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Gli artt. 7 sgg. della menzionata legge dettano le norme per il trasferimento ai Comuni delle subdeleghe al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e delle deleghe al rilascio della autorizzazioni ex art. 5.01 della NTA del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/p) approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000.

La medesima Legge regionale introduce inoltre nuove norme in ordine all'approvazione del Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR), strumento di pianificazione che, redatto secondo le previsioni del D.Lgs. 42/2004, è destinato a sostituire in tempi brevi il PUTT/p, rispondente a logiche paesaggistiche anteriori al Codice.

Nelle more della definitiva approvazione del PPTR (previa condivisione con il Ministero delle perimetrazioni dei beni paesaggistici e della relativa disciplina nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 143, comma 2) continua naturalmente a trovare applicazione il PUTT/p.

La menzionata Legge regionale n. 20/09, pertanto, modificando il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche relativamente agli immobili sottoposti a tutela da parte del Piano, impone alcune precisazioni circa le modalità attraverso le quali si esplica il controllo da parte della Regione sulle autorizzazioni paesaggistiche ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/p rilasciate dai Comuni laddove gli stessi siano stati a ciò delegati ai sensi della L.r. 20/09:

- In coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, la Regione stabilisce che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT, debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni. Le informazioni devono contenere gli estremi dell'autorizzazione (data del rilascio, proponente, annotazione sintetica dell'oggetto) nonché, la localizzazione dell'intervento (coordinate UTM, particelle catastali) e la copia digitale dell'atto rilasciato, secondo le istruzioni contenute nel sistema stesso, accessibile sia dal sito istituzionale www.regione.puglia.it che all'indirizzo www.sit.puglia.it, sezione *Procedimenti Amministrativi*.

Le informazioni raccolte saranno rese consultabili online sempre attraverso il SIT Potranno essere trasmesse secondo la stessa procedura anche le autorizzazioni paesaggistiche ex art 146 del Dlgs42/2004 (relative ai territori sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004), assolvendo così agli obblighi previsti dall'art 146, comma 13 del D.Lgs. 42/2004 in capo all'Amministrazione delegata (istituzione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate aggiornato almeno ogni 30 giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica e trasmissione trimestrale alla regione). L'elenco e le singole autorizzazioni paesaggistiche relative ai territori e agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, vanno comunque trasmessi al competente Ufficio del Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali allorché previsto dalla normativa statale (art 146, comma 11 del D.Lgs. 42/2004 e art. 4 del Dpr 139/2010)".

I poteri di controllo della Regione sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate restano disciplinati dal comma 3 dell'art. 6.04 delle NTA del PUTT/p. Naturalmente, restano ferme le competenze della Soprintendenza in ordine al controllo delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ex art. 146 D.Lgs. 42/04 dagli enti delegati, come disciplinato dalla prima parte del comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/p.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta la modifica del PUTT/p nel senso sopra indicato.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione

Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI STABILIRE che, la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT, debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni. Le informazioni devono contenere gli estremi dell'autorizzazione (data del rilascio, proponente, annotazione sintetica dell'oggetto) nonché, la localizzazione dell'intervento (coordinate UTM, particelle catastali) e la copia digitale dell'atto rilasciato, secondo le istruzioni contenute nel sistema stesso, accessibile sia dal sito istituzionale www.regione.puglia.it che all'indirizzo www.sit.puglia.it, sezione Procedimenti Amministrativi.

DI DARE MANDATO al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Piano Paesaggistico di rendere accessibili agli enti delegati, entro il 31 12 2010, le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale necessarie per la trasmissione telematica.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2962

Comune di Molfetta (BA). Piano Urbanistico Esecutivo zona omogenea Ca - Madonna delle Rose. Maglie 1,2,3. del P.R.G.C. Delibera di C.C. n° 69 del 14/11/2008. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Carabellese Mauro ed altri.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del

Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n°42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

all'Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Assetto del Territorio è pervenuta, da parte dell'Amm.ne Comunale di Molfetta (BA), la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle